



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE FALLIMENTARE

IL CASO.it

Il G.D.,

premesse :

- che Equitalia Sestri s.p.a. ha spiegato domanda di ammissione al passivo dell'Amministrazione Straordinaria della società P████ s.r.l., vantando un credito di euro 10.769,92, di cui euro 9.536,00 al privilegio ex artt. 2753-2778 cc, euro 232,20 al privilegio ex artt. 2754-2778 cc, euro 169,35 al privilegio ex artt. 2752, co. 3-2778 cc ed euro 832,07 al chirografo;
- che il Commissario Straordinario, prof. Francesco Fimmanò, ha espresso parere negativo in quanto:
 - a. la domanda dovrebbe essere considerata inammissibile ex art. 101, ult. co., lf, atteso che il decreto di esecutività dello stato passivo è stato pronunciato in data 19.11.07 e l'insinuazione è stata depositata in data 4.12.2008;
 - b. non vi è prova dell'intervenuta notificazione della cartella esattoriale al debitore; conseguentemente manca la prova della definitività del ruolo;
 - c. il concessionario è carente di legittimazione ex art. 87 DPR 602/1973, trattandosi di crediti Inps;
 - d. il ruolo non costituisce, in ogni caso, titolo sufficiente per l'ammissione in quanto trattasi di crediti Inps;

rilevato, quanto al profilo sub a:

- che tale eccezione risulta del tutto priva di pregio, atteso che, nel computo del termine previsto dall'art. 101, ult. co, L.F. deve tenersi conto anche del cd. periodo feriale, il che comporta un corrispondente slittamento del primo in conformità alla durata del predetto periodo;

rilevato, quanto al profilo sub b:

- che il concessionario ha depositato copia della relata della notifica della cartella oggetto della presente insinuazione. In ogni caso, in base all'orientamento giurisprudenziale prevalente, la notifica del ruolo non è necessaria ai fini dell'ammissione (v. sul punto Cass. Sez. L, sentenza n. 5063 del 26/02/2008);

rilevato, quanto al profilo sub c:

- che, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 46/1999, per i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici è stato predisposto il sistema di riscossione mediante iscrizione a ruolo, che avviene unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore;
- che, ai sensi del D. Lgs. 112/1999, l'onere dell'insinuazione al passivo nelle procedure concorsuali il cui inizio è successivo all'emissione del ruolo spetta al concessionario e non all'ente impositore (v. Circ. Inps n. 224/1999 e n. 19/2002);
- che la finalità di tale norma è quella di ricondurre ad unitarietà le procedure coattive di recupero nei confronti di debitori già conosciuti e di ottenere una maggiore efficacia dell'attività di esazione coattiva in virtù delle più ampie possibilità di azioni attribuite agli agenti della riscossione in base alle disposizioni vigenti (v. Circ. Inps 30.4.2009, n. 67);
- che in base alle precedenti considerazioni deve, pertanto, considerarsi giuridicamente infondata anche l'eccezione avente ad oggetto la carenza di legittimazione attiva di Equitalia Sestri;

rilevato, quanto al profilo sub d:

- che per l'accertamento dei crediti contributivi valgono ex art. 53 L.A. Str. le medesime regole previste per la verifica dello stato passivo;
- che le componenti creditorie diverse dai crediti fiscali in senso stretto ma soggette, anch'esse, ad iscrizione a ruolo, quali, ad esempio, i crediti Inps, non soggiacciono alla giurisdizione speciale tributaria e, pertanto, possono essere esaminate nel merito dal G.D. (v. sul punto Cass. Civ. Sez. U, sentenza n. 7399 del 27/03/2007). All'uopo non soccorre, infatti, la recentissima pronuncia resa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, che si occupa esclusivamente di tributi (v. Cass. Civ. Sez. Un. ordinanza 7612/2010);
- che, a differenza della riscossione dei crediti tributari – per i quali l'iscrizione a ruolo determina il sorgere dell'obbligazione tributaria ex art. 88 D.Lgs. n. 46/1999 – anche se contestato tempestivamente dal Curatore, il quale potrà soltanto, in questo caso, chiedere l'ammissione con riserva, per i crediti previdenziali il titolo fondante il credito rimane quello sottostante, che deve essere necessariamente rappresentato da un titolo esecutivo ex art. 24, co. 3 e 4, D. Lgs. 46/1999 emesso prima della dichiarazione di fallimento;
- che nella fattispecie concreta *sub iudice* è stato prodotto unicamente l'estratto di ruolo e pertanto il credito deve essere escluso per carenza del titolo esecutivo;

P.Q.M.

Non ammette il credito insinuato da Equitalia Sestri.

Dispone che il presente provvedimento sia inserito dal Commissario Straordinario nel fascicolo della procedura. Dispone, inoltre, che il Commissario Straordinario provveda ad eseguire le annotazioni sullo stato passivo.

Novara, 11.5.10

Il G.D.
Dott.ssa Guendalina Pascale